



ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 221 DEL 15/10/2026

OGGETTO: DISCIPLINA PERMANENTE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H E INSTALLAZIONE DI UN ULTERIORE DOSSO ARTIFICIALE RALLENTATORE DI VELOCITÀ IN VIA MONTELLO, IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 31

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari delle strade mediante ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Preso atto che l'art. 7 del medesimo decreto legislativo attribuisce ai Comuni la competenza a regolamentare la circolazione nei centri abitati, mediante l'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della sicurezza stradale;

Richiamato l'art. 14, comma 1° lett. c) del Codice della Strada ove individua, tra i compiti degli enti proprietari delle strade, l'apposizione e la manutenzione della prescritta segnaletica;

Considerato che Via Montello è una strada comunale ricadente nel centro abitato di Galliate, disciplinata a senso unico di circolazione e caratterizzata da un contesto prevalentemente residenziale, con presenza di accessi alle proprietà private, ristretta sezione stradale e totale assenza di marciapiedi;

Dato atto che lungo Via Montello risultano già installati due dispositivi artificiali rallentatori di velocità, rispettivamente in corrispondenza dei civici n. 6 e n. 23, finalizzati alla moderazione della velocità veicolare e al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione;

Considerato che la presenza dei predetti dispositivi testimonia l'esistenza di un sistema di moderazione della velocità già attuato lungo la strada, la cui efficacia può essere ulteriormente rafforzata mediante l'inserimento di un ulteriore rallentatore in un tratto attualmente non direttamente interessato da analoghi dispositivi;

Ravvisata pertanto l'opportunità di integrare il sistema esistente mediante l'installazione di un terzo dosso artificiale in corrispondenza del civico n. 31, al fine di favorire una maggiore uniformità delle velocità di percorrenza lungo Via Montello e prevenire eventuali accelerazioni dei veicoli nei tratti compresi tra i dispositivi;

Considerato che l'installazione di un ulteriore rallentatore costituisce una misura di moderazione del traffico finalizzata a indurre i conducenti ad adeguare la velocità di marcia alle caratteristiche della strada e dell'ambiente urbano circostante;

Dato atto che il dispositivo previsto consiste in un dosso artificiale prefabbricato, realizzato mediante elementi modulari in materiale elastomerico, avente altezza pari a 5 cm, da installare trasversalmente alla direzione di marcia;

Richiamato l'art. 179 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina le caratteristiche tecniche, dimensionali e le condizioni di installazione dei dispositivi rallentatori di velocità;

Considerato che la predetta disposizione contempla, sulle strade aventi limite massimo di velocità non superiore a 40 km/h, l'impiego di dossi artificiali di altezza non superiore a 5 cm, nel rispetto delle ulteriori caratteristiche dimensionali e costruttive prescritte;

Ritenuto opportuno, in considerazione della destinazione residenziale della strada, della presenza dei rallentatori già installati e delle finalità di prevenzione perseguite, istituire il limite massimo di velocità di 30 km/h lungo Via Montello, al fine di assicurare una disciplina uniforme e coerente con il sistema di moderazione della velocità presente;

Ritenuto altresì necessario subordinare l'effettiva installazione del nuovo dispositivo alla verifica della conformità alle disposizioni regolamentari, nonché della compatibilità con le caratteristiche geometriche e funzionali della sede stradale;

Visti gli artt. 5, 7, 14, 37, 38 e 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto l'art. 179 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Sindaco n. 17/2025, relativo alla nomina del Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di Galliate e all'attribuzione delle relative competenze gestionali;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- È disposta l'installazione, in Via Montello, in corrispondenza del civico n. 31, di un ulteriore dispositivo rallentatore di velocità, costituito da elementi modulari prefabbricati in materiale elastomerico, avente altezza pari a 5 cm e caratteristiche tecniche conformi alle disposizioni dell'art. 179 del D.P.R. 495/1992. Il dispositivo andrà a integrare quelli già esistenti in corrispondenza dei civici n. 6 e n. 23, costituendo parte del sistema di moderazione della velocità lungo la predetta strada.

- È istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h lungo Via Montello, al fine di assicurare condizioni uniformi di moderazione della velocità in corrispondenza dei dispositivi rallentatori esistenti e di quello di nuova installazione. Il limite dovrà essere reso noto mediante l'installazione della prescritta segnaletica verticale, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Il nuovo dispositivo dovrà essere presegnalato mediante l'apposita segnaletica di pericolo, collocata secondo le modalità e le distanze previste dall'art. 179 del D.P.R. 495/1992, tenuto conto dell'unico senso di marcia vigente, in sintonia con la segnaletica relativa ai rallentatori già esistenti, al fine di garantire uniformità, continuità e corretta percezione del sistema di moderazione della velocità.

DISPONE

Che l'installazione del nuovo dispositivo e della relativa segnaletica sia eseguita da impresa appositamente incaricata, che dovrà assicurare il corretto ancoraggio degli elementi modulari alla pavimentazione stradale, prevenendone spostamenti o distacchi e avendo cura che non venga ostacolato il regolare deflusso delle acque meteoriche;

Che il limite massimo di velocità di 30 km/h acquisti efficacia a seguito della regolare installazione della prescritta segnaletica verticale.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Galliate, nonché pubblicata sull'app. MyGalliate.

AVVERTE

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., la cui decisione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 14 del medesimo D.P.R., come modificato dall'art. 6, comma 4, lettera e), del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50.

È altresì ammesso, avverso l'apposizione della segnaletica stradale, ricorso nei casi e con le modalità previste dall'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Comm. Capo Angelo Falcone

Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993, n. 39

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Polizia Municipale – Responsabile del procedimento – Angelo Falcone

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angelo Falcone in data 15/10/2026